

Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Verbale n.4 del 28 marzo 2022

IL REVISORE UNICO

L'anno 2022 il giorno ventotto del mese di marzo è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

“costituzione Fondo Risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente anno 2021”.

visto

- la richiesta di parere pervenuta tramite pec del 08.03.22 dal Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria;
- la mail pervenuta in data 25.03.22;
- le determine nn. 1849 del 28.12.21 del Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria allegata, avente ad oggetto: “costituzione Fondo Risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente anno 2021” e 61 del 17.03.22 (reg.serv.), del Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria avente ad oggetto: “costituzione Fondo Risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente anno 2021. RETTIFICA”;
- il CCNL del 21.05.2018 ed in particolare l'art.67 che disciplina le modalità del costituzione del Fondo Risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- la D.G. n.189 del 07.12.2016;
- il D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che “...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. **Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....”;**

- l’art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;

- l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- che l’art.67 c.2 del CCNL dispone:

“l’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a € Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data...;”

rilevato che

- dalla documentazione sottoposta per il parere risulta che:

1.le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2021 ammontano ad € 142.724,77 così distinte:

- € 118.457,95 risorse stabili;
- € 24.266,82 risorse non soggette al limite;

- l'Ente ha rispettato il plafond massimo del Fondo risorse decentrate del 2016 di cui all'art.23 c.2 del D.Lgs n.75/2017;
 - il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 147 bis c.1 e 49 del TUEL, dal Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria;
- Tanto premesso, dopo un'attenta disamina sulla documentazione prodotta

Il Revisore Unico

esprimere parere favorevole.

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura del protocollo, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale